

Alle scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania

e, p.c. Ai dirigenti degli Ambiti territoriali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

Loro sedi

## Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado

A seguito del confronto maturato in seno ai tavoli di coordinamento costituiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, presso ciascuna Prefettura - U.T.G., sono state definite strategie per conciliare le esigenze connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza con il sistema di mobilità pubblica, nell'ottica di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19.

Il DPCM del 14.01.2021 art. 1 c.10 let. s) chiarisce che "le scuole secondarie di secondo grado adottino forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza, fatte salve le diverse disposizioni individuate da singole Regioni, mentre la rimanente parte dell'attività si svolgerà a distanza.".

I Tavoli tenuti presso le Prefetture delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, hanno previsto che le istituzioni scolastiche coniughino i propri orari di ingresso di almeno il 50% degli studenti (e non oltre il 75%) con gli orari di servizio di trasporto pubblico in un *range* temporale su due fasce orarie. A seconda delle esigenze, inoltre, è possibile prevedere anche turni pomeridiani. Si rimanda a tal fine ai piani prefettizi di ciascuna provincia.

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, è possibile prevedere unità orarie inferiori ai 60 minuti. Il medesimo regolamento dell'autonomia, agli articoli 4 e 5, prevede che tale riduzione oraria debba essere recuperata, a tutela del diritto all'istruzione delle studentesse e degli studenti. Le SS.LL. individueranno le modalità di recupero ritenute più opportune.

Fanno eccezione a tale necessità di recupero i casi indicati dalle circolare ministeriale n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980, mantenute in vigore dal combinato disposto dell'articolo 28, comma 8,



del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, dell'articolo 1, comma 2, del contratto del 19 aprile 2018 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per ogni eventuale adattamento all'organizzazione oraria prevista dai rispettivi documenti prefettizi, le SS.LL. possono inoltrare motivata richiesta all'Ufficio territoriale competente.

Si rappresenta, inoltre, che nel caso in cui le scuole siano frequentate in altissima percentuale da studenti che non utilizzano i mezzi pubblici e siano provviste di più accessi alla struttura, è possibile adottare una sola fascia oraria di ingresso. Tale scelta organizzativa non deve, comunque, creare assembramenti.

Ad ogni buon conto, si rammenta che l'adozione di quote eccessive o esclusive di sola DAD espone ad eventuali ricorsi su tempo-scuola inferiore a quello prescritto dalle norme (frequenza in presenza per il 50% del tempo-scuola e fino al 75%). Pertanto, salvo nuove e diverse prescrizioni governative, non è consentito ridurre tali percentuali. Fanno eccezione gli studenti con attestazione di fragilità e/o con situazioni di fragilità a carico di conviventi e gli studenti con disabilità o altri BES per i quali può essere disposta la sola DAD.

Infine, si richiamano le prescrizioni del CTS sulla distanza interpersonale e sui dispositivi di protezione individuale e tutte le altre misure di sicurezza vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa